

Roma, 18 settembre 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 50 / 2026

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Tributi – Dogane – DL Carburanti novies – Proroga riduzione temporanea aliquote accise, ulteriore finanziamento ed estensione temporale del credito d'imposta acquisto gasolio e rinvio del contributo sui pacchi di modico valore – Artt. 1 e 4 Decreto legge 17.9.2026, n.162

Con il provvedimento indicato in oggetto, è stata disposta la proroga fino al 5 ottobre 2026 (in precedenza 10 settembre) della riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa (al netto dell'IVA), con le modalità indicate di seguito.

- Per il periodo dal 18 settembre al 25 settembre:
 - 10 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 572,90 euro per mille litri);
 - 4,45 centesimi al litro per l'HVO sostenibile (da 617,40 euro a 572,90 euro per mille litri).
- Per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre:
 - 5 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);

Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 21,2 milioni di euro per estendere anche al mese di ottobre (in precedenza marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) il riconoscimento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto commisurato alla maggiore spesa di gasolio sostenuta in ciascuna delle suddette mensilità rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con tale nuova autorizzazione di spesa, che si aggiunge ai 402,2 milioni di euro già previsti dai precedenti provvedimenti, lo stanziamento totale ammonta a 423,4 milioni di euro; si segnala inoltre che, in fase di conversione dei cd decreti legge carburanti quinquies, sexies e septies (in corso di approvazione definitiva da parte del Parlamento) è stato approvato un emendamento con cui è stata prevista una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 11,4 milioni di euro.

Si rammenta che attualmente è possibile presentare le domande (per la richiesta del credito d'imposta per i mesi da marzo ad agosto e per un totale di risorse pari a 386,2 milioni di euro) entro le 23.59 di sabato 20 settembre 2026 attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo <https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it/>.

Sommando quindi tutti gli stanziamenti previsti dai vari provvedimenti si giunge a un totale di 434,8 milioni di euro.

Pertanto, si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare le modalità per richiedere il credito d'imposta anche per il mese di settembre e ottobre e relativamente all'integrazione delle nuove risorse stanziare.

Con il provvedimento in commento è stata altresì rinviata all'1 dicembre 2026 l'entrata in vigore (prevista in precedenza per l'1 ottobre) del contributo amministrativo di 2 euro da applicare alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE che gli Uffici delle dogane devono riscuotere all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto di tali spedizioni.

Tale contributo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art.1 c.126-128 della L.n.199/2025) e già sospeso fino al 30 giugno dal cd DL Fiscale (art.5 del DL n.38/2026 come convertito dalla L.n.88/2026) e fino al 30 settembre dal cd DL Infrastrutture e PNRR 7 (art.15 del DL n.107/2026 come convertito dalla L.n.152/2026).

È infatti proseguita, a livello confederale, l'attività di interlocuzione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di sensibilizzare il Governo sulle rilevanti criticità che deriverebbero dall'introduzione della misura e di rappresentare l'esigenza della sua definitiva soppressione.

Come è noto, l'Unione Europea ha già avviato un processo di revisione del regime applicabile alle spedizioni di modesto valore provenienti da Paesi terzi. In tale contesto, dall'1 luglio scorso è stato introdotto un dazio doganale forfettario di 3 euro per ciascun articolo contenuto nelle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE, misura destinata ad applicarsi in via transitoria fino al luglio 2028.

Nell'ambito della più ampia riforma doganale dell'Unione Europea, attualmente in fase di definizione finale da parte delle istituzioni europee, è inoltre prevista l'introduzione di un ulteriore contributo sulle piccole spedizioni importate dai Paesi terzi, il cosiddetto contributo di gestione, finalizzato alla copertura dei maggiori costi sostenuti dalle amministrazioni doganali e il cui importo sarà definito dalla Commissione europea prima dell'applicazione da parte degli Stati membri.

In tale scenario appare essenziale garantire un pieno coordinamento tra gli interventi previsti a livello nazionale e quelli introdotti dall'Unione europea. L'eventuale sovrapposizione di oneri amministrativi e contributivi non armonizzati rischierebbe infatti di determinare un aggravio competitivo per il sistema logistico e doganale italiano, generando fenomeni di delocalizzazione delle operazioni di sdoganamento verso altri scali europei caratterizzati da condizioni più favorevoli.

Si continua pertanto a ritenere opportuno evitare l'introduzione di misure nazionali autonome che possano determinare duplicazioni di costi rispetto agli strumenti europei perseguendo invece un approccio coordinato e armonizzato a livello UE.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



G.U. n.216 del 17.9.2026

DECRETO-LEGGE 17 settembre 2026, n. 162

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Capo I

Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:

a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;

b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a), l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

***** OMISSIS *****

Art. 4

Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58

milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Nordio